REGOLAMENTO (CEE) N. 842/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1973

recante disposizioni particolari per quanto riguarda le restituzioni e l'integrazione comunitaria che hanno formato oggetto di fissazione anticipata anteriormente al 13 febbraio 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in appresso denominato atto, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafo 5, e l'articolo 28, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (4), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (7), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 3bis, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (8), in particolare l'articolo 7,

considerando che il governo degli Stati Uniti d'America ha annunciato il 13 febbraio 1973 una svalutazione del dollaro ; che tale svalutazione, pur non essendo ancora formalmente in vigore, ha fin d'ora degli effetti sui mercati di cambio nonché sul mercato mondiale dei prodotti agricoli ;

considerando che nei casi in cui una svalutazione ufficiale della moneta di un paese terzo perturbi o minacci di compromettere il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati o dei regimi speciali di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, possono essere prese misure adeguate in base al regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le regole d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (9) ; che nella fattispecie questo regolamento non può essere applicato ; che la situazione attuale presenta talune analogie con quella prevista da questo regolamento ; che eccezionalmente ed in particolare al fine di evitare che le ripercussioni degli eventi monetari mettano in pericolo l'insieme delle operazioni previste a lungo termine ancor prima del 13 febbraio 1973, è opportuno aumentare le restituzioni prefissate riguardanti esportazioni non ancore realizzate a tale data, mentre gli interessati dovranno in futuro prendere le misure necessarie per garantirsi contro i rischi di variazione dei tassi di cambio ;

considerando che per motivi analoghi, occorre adattare anche gli importi prefissati dell'integrazione per i semi oleosi ;

considerando che è opportuno stabilire l'importo di detto aumento in funzione delle regole che appaiano tecnicamente più adeguate per ciascun prodotto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di ge-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(5) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(7) GU n. L 153 dell' 1. 7. 1968, pag. 1.
(8) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(9) GU n. L 188 del 1o. 8. 1968, pag. 1.

stione per i grassi, i cereali, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni fissate in anticipo anteriormente al 13 febbraio 1973 per prodotti per i quali le formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70 [1] non sono state espletate anteriormente a tale data sono aumentate di un importo detto « di adattamento » che, secondo i prodotti, è fissato o deve essere determinato secondo il disposto degli articoli da 2 a 7 del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per i semi di colza e di ravizzone l'importo di adattamento è pari al 10 % della differenza tra :

— il prezzo indicativo valido per il prodotto in causa nel mese della presentazione della domanda di titolo di esportazione implicante fissazione anticipata della restituzione e

— l'integrazione applicabile allo stesso prodotto il giorno della presentazione della domanda di tale titolo.

2. Per l'olio d'oliva l'importo di adattamento è pari al 10 % del prezzo d'entrata.

Articolo 3

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE e per quelli di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE, l'importo di adattamento è pari al 10 % della differenza tra :

— il prezzo d'entrata valido per il prodotto in causa o, per il risone e il riso semilavorato, il prezzo ottenuto con l'applicazione dei tassi di conversione previsti dall'articolo 1 rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 del regolamento n. 467/67/CEE [2], nel mese della presentazione della domanda di titolo di esportazione implicante fissazione anticipata della restituzione e

— il prelievo all'importazione applicabile allo stesso prodotto il giorno della presentazione della domanda di tale titolo.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1, fermo restando che l'importo di adattamento così ottenuto si applica per la categoria del prodotto avente il più basso tenore di ceneri ai sensi del regolamento n. 162/67/CEE [3] e che, per le categorie aventi un tenore di ceneri più elevato, l'importo di adattamento è ridotto proporzionalmente a quello risultante dall'applicazione del predetto regolamento.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e per quelli di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, l'importo di adattamento è pari al 10 % della differenza tra :

— il prezzo d'entrata del prodotto di base in causa di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 [4], valido nel mese della presentazione della domanda di titolo di esportazione implicante fissazione anticipata della restituzione e

— la media dei prelievi all'importazione di tale prodotti di base applicabili nel mese precedente quello della presentazione della domanda del titolo, media eventualmente adeguata in funzione della maggiorazione mensile prevista per il mese della presentazione della domanda o, se tale mese è il primo della campagna 1972/1973, in funzione della differenza tra il prezzo d'entrata valido per l'ultimo mese della campagna 1971/1972 e quello valido per il primo mese della campagna 1972/1973,

differenza cui è applicato il coefficiente che figura per il prodotto in causa nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

1. Per i prodotti disciplinati dal regolamento n. 1009/67/CEE, l'importo di adattamento è pari a :

— 2 unità di conto per 100 chilogrammi per lo zucchero bianco,

— 1,84 unità di conto per 100 chilogrammi per lo zucchero greggio della qualità tipo ai sensi del regolamento (CEE) n. 431/68 [5],

— 0,02 unità di conto per 1 % di tenore di saccarosio e per 100 kg netti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del predetto regolamento.

2. In deroga al disposto dell'articolo 1, beneficiano dell'importo di adattamento di cui al paragrafo precedente anche le restituzioni fissate in anticipo nell'ambito di una gara parziale effettuata anteriormente al 13 febbraio 1973 a norma del regolamento (CEE) n. 1897/72 [6].

(1) GU n. L 158 del 20. 9. 1970, pag. 1.
(2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(3) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.
(4) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.
(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
(6) GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 8.

Articolo 5

1. Per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 804/68, l'importo di adattamento è fissato per ciascun prodotto all'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga al disposto dell'articolo 1, non beneficiano dell'importo di adattamento di cui al paragrafo precedente le restituzioni fissate in anticipo nell'ambito del bando di gara pubblicato dallo « US Army Material Command Europe » a Zweibrücken (RF di Germania), per il quale le consegne devono essere effettuate dopo il 30 giugno 1973.

Articolo 6

Per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 865/68, l'importo di adattamento è, secondo il prodotto incorporato, quello di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o all'articolo 4, tenuto conto delle disposizioni relative al calcolo della restituzione previste dall'articolo 3 del medesimo regolamento.

Articolo 7

Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2682/72, l'importo di adattamento è determinato secondo le norme di cui agli articoli precedenti per ciascun prodotto di base in causa, tenuto conto delle disposizioni previste dal predetto regolamento per il calcolo della restituzione.

Articolo 8

Le integrazioni per i semi di colza, di ravizzone e di girasole fissate in anticipo anteriormente al 13 febbraio 1973 per prodotti per i quali la domanda della parte I D del certificato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71 [1] non è stata presentata a tale data sono maggiorate di un importo pari al 10 % della differenza tra

— il prezzo indicativo valido per il prodotto in causa nel mese della presentazione della domanda della parte A P di detto certificato e

— l'integrazione applicabile allo stesso prodotto il giorno della presentazione della domanda della parte I D del certificato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.

ALLEGATO I

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Coefficiente
11.01 C (I)	1,50
11.01 C (II)	1,02
11.01 D (I)	1,80
11.01 D (II)	1,02
11.01 E (I)	1,40
11.01 E (II)	1,20
11.01 E (III)	0,87
11.01 F	1,06
11.01 H	1,02
11.02 A III (a)	1,55
11.02 A III (b)	1,02
11.02 A IV (a)	1,80
11.02 A IV (b)	1,02
11.02 A V (a)	1,80
11.02 A V (b)	1,40
11.02 A V (c)	1,20
11.02 A VI	1,06
11.02 B I a) 1 (aa)	1,50
11.02 B I a) 1 (bb)	1,02
11.02 B I a) 2 (aa)	1,02
11.02 B I a) 2 bb) (11)	1,60
11.02 B I a) 2 bb) (22)	1,02
11.02 B I b) 1 (aa)	1,50
11.02 B I b) 1 (bb)	1,02
11.02 B I b) 2 (aa)	1,70
11.02 B I b) 2 (bb)	1,02
11.02 B II a) (1)	1,02
11.02 C III (a)	2,00
11.02 C III (b)	1,60
11.02 C IV	1,02
11.02 D II	1,02
11.02 E I b) 1 (aa)	1,50
11.02 E I b) 1 (bb)	1,02
11.02 E I b) 2 (aa)	2,00
11.02 E I b) 2 (bb)	1,60
11.02 E I b) 2 (cc)	1,02
ex 11.02 E II c) (1)	1,60
ex 11.02 E II c) (2)	1,30
ex 11.02 E II c) (3)	1,10
11.02 E II e) 1	1,06
11.02 F III	1,02
11.02 F IV	1,02
11.02 F V	1,02
11.02 G I	0,25
11.02 G II	0,25
11.07 A I a)	1,78
11.07 A I b)	1,33
11.07 A II a)	1,78
11.07 A II b)	1,33
11.07 B	1,55
11.08 A I	1,61
11.08 A III	2,20
11.08 A IV	1,61
11.08 A V	1,61
11.09 A	4,00
17.02 B II a)	2,10
17.02 B II b)	1,61
17.05 B I	2,10
17.05 B II	1,61
23.02 A I a)	0,08
23.02 A I b) 1	0,08
23.02 A I b) 2	0,08
23.02 A II a)	0,08
23.02 A II b)	0,08
23.03 A I	2,00

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Specificazione speciale per la restituzione	Coefficiente
23.07 B I	3010	0,10
	4010	0,25
	5010	0,45
	6010	0,60
	7010	0,75

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di adattamento u.c./100 kg, salvo indicazioni diverse
ex 04.01 A I	Iogurt, latticello	0,89
ex 04.01 A II	aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 1 %	0,61
	— superiore a 1,8 % ed inferiore o uguale a 2,2 %	0,89
	— superiore a 3 %	0,94
ex 04.01 B	aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 17 %	1,17
	— superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 21 %	1,76
	— superiore a 35 % ed inferiore o uguale a 39 %	3,51
ex 04.02 A II	aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 11 %	4,25
	— superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	5,06
	— superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	5,47
	— superiore a 25 % ed inferiore o uguale a 27 %	6,00
	— superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	6,14
ex 04.02 A III	aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 7 %	2,30
	— superiore a 7 % ed inferiore o uguale a a 8,9 %	3,40
	— superiore a 8,9 % ed inferiore o uguale a 11 %	4,03
	— superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 45 %	3,90
ex 04.02 B I	aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 11 %	0,0425 (1) per kg
	— superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0,0506 (1) per kg
	— superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	0,0547 (1) per kg
	— superiore a 25 % ed inferiore o uguale a 27 %	0,0600 (1) per kg
	— superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0,0614 (1) per kg
ex 04.02 B II	aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 6,9 %	1,50 (2)
	— superiore a 6,9 % ed inferiore o uguale a 9,5 %	3,70 (2)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di adattamento u.c./100 kg, salvo indicazioni diverse
04.03	Burro	8,00
04.04	— « Cottage Cheese »	3,50
	— altri	7,50
23.07 B I a) 3	aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere della sottovoce 04.02 A II b) 1 :	
	— uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	2,64
	— uguale o superiore a 70 %	3,06
23.07 B I a) 4	aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere della sottovoce 04.02 A II b) 1 superiore a 75 %	3,27

(1) L'importo di adattamento per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso di latte e crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto,

b) un importo supplementare per ogni 1 % che costituisce il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto uguale all'adattamento applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(2) L'importo di adattamento per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo indicato,

b) un importo supplementare per ogni 1 % che costituisce il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto uguale all'adattamento applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

Per il calcolo del tenore di materie grasse, il peso delle materie non lattiche e del lattosio addizionato non deve essere preso in considerazione.